Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data (omissis), avente ad oggetto l'eventuale violazione di norme deontologiche da parte di un avvocato il quale, resosi cessionario del proprio assistito di quanto liquidato a titolo di condanna alle spese di giudizio, abbia percepito -e fatturato- direttamente dalla controparte - un avvocato- e successivamente, a seguito di riforma della sentenza di primo grado, con condanna alla refusione delle spese del doppio grado, abbia rifiutato la richiesta di restituzione di quanto percepito direttamente dalla controparte. L'istante rappresenta, inoltre, che lo stesso collega dopo aver "affermato" ha notificato senza alcun preavviso ed in prossimità della scadenza dei termini il ricorso per cassazione. L'avv. (omissis) precisa infine che la oggetto la liquidazione controversia ha ad di onorari professionali.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Simonpietro Costa

Osserva

Premessa l'impossibilità del Consiglio di fornire pareri preventivi, le circostanze illustrate dall'istante pongono all'attenzione diverse fattispecie di carattere civilistico, processualcivilistico e deontologico.

Con riferimento alla cessione di credito citata dall'istante occorre innanzitutto richiamare il divieto di cessione della res litigiosa disciplinato dall'art. 1261 c.c.:

"I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

La disposizione del comma precedente non si applica alle cessioni di azioni ereditarie tra coeredi, né a quelle fatte in pagamento di debiti o per difesa di beni posseduti dal cessionario".

Da quanto esposto dall'istante la cessione non avrebbe però avuto ad oggetto la res litigiosa bensì quanto liquidato alla parte in sentenza a titolo di spese di lite.

Deve pure ricordarsi la disposizione di cui all'art. 93 c.p.c. intitolato "Distrazione delle spese"

"Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del

difensore per gli onorari e le spese".

D'altra parte deve essere richiamato L'art. 31 del CDF, rubricato "Compensazione":

- "1. L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.
- 2. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.
- 3. L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:
- a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
- b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
- c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente.
- 4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".
- Sul punto si richiama la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43: "Purché il cliente vi consenta, ed a maggior ragione in caso di vero e proprio accordo contrattuale, l'avvocato ha diritto di trattenere a pagamento dei propri onorari le somme corrispostegli direttamente dalla controparte in forza di quanto stabilito con sentenza a titolo di rimborso delle spese legali.

Quanto alla ripetizione in danno dell'Avvocato delle spese legali liquidate in sentenza, corrisposte dalla parte soccombente direttamente al difensore della parte vittoriosa, questa sembra possibile solo in presenza della distrazione allorché, in caso di riforma della sentenza di condanna alle spese in favore del difensore antistatario, tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo - e dunque legittimato passivo nell'azione di ripetizione - è lo stesso difensore distrattario, come titolare di un rapporto instauratosi con la parte soccombente (Cass. Civ. n.10827/2007).

Quanto alle ulteriori condotte riferite dall'istante, ossia la notifica del ricorso in cassazione in pendenza di trattative, devono richiamarsi da un lato i principi generali dettati dall'art. 19 CDF - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi Istituzioni forensi - "L'avvocato deve mantenere nei dei colleghi e delle Istituzioni forensi confronti e lealtà" ispirato a correttezza comportamento nonché la disposizione dettata dall'art. 44 CDF - "Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega - "1. L'avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia qiustificata da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non avere avuto conoscenza. 2. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della

sanzione disciplinare della censura".
Atteso tutto quanto sopra,

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e satisfattiva risposta nella normativa richiamata.

Parole/frasi chiave:

art 19; art. 31; art. 93; art. 1261; doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi; compensazione; distrazione delle spese; divieto di cessione della res litigiosa.